

Redazione "per relationem" all'inventario allegato dall'imprenditore - Cass. n. 26895/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Inventario - Redazione "per relationem" all'inventario allegato dall'imprenditore - Ammissibilità - Esclusione - Liquidazione del compenso - Riferimento all'inventario - Necessità.

L'inventario redatto dal commissario giudiziale costituisce uno strumento indispensabile della procedura concordataria e, perciò, un autonomo e specifico compito di tale organo, che non può ritenersi adempiuto "per relationem" all'inventario allegato dall'imprenditore alla domanda di ammissione, né surrogato dalla relazione per l'adunanza dei creditori, la quale, quand'anche faccia riferimento ad attività e passività, è prevista per differenti finalità. Pertanto, nella liquidazione del compenso del commissario, il tribunale non può che riferirsi all'inventario, dovendo le consistenze allegate dalla parte istante essere riscontrate dagli accertamenti compiuti e consegnati ai documenti ufficiali della procedura.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26895 del 26/11/2020 (Rv. 659895 - 01)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 39 = [Dlgs_14_2019_art_137](#)), (Legge Falliment. art. 172 = [Dlgs_14_2019_art_105](#))

Inventario

Redazione "per relationem"

corte

cassazione

26895

2020